



Data **24 MAG. 2017** Protocollo N° **204120** Class: **C1d** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale. Indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto 5, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, c. 4, del medesimo d.lgs.

Alle Province del Veneto

Alla Città Metropolitana di Venezia

All'ARPAV

Direzione Generale

E, p.c. Al Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali

Alla Sezione regionale del Veneto

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il comma 4 dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione di un impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni, all'autorità competente anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione del provvedimento di AIA.

Si prospettano fattispecie riguardanti, nello specifico, variazioni di titolarità del gestore, negli impianti di gestione di rifiuti, per le quali i soggetti interessati (intendendosi per l'appunto il vecchio e il nuovo gestore), nelle forme richiamate dalla norma, comunicano la modifica della titolarità, ritenendo che ciò costituisca il solo presupposto affinché il nuovo intestatario possa legittimamente subentrare e gestire l'installazione, nelle more del formale rilascio del provvedimento di volturazione.

Sul punto è necessario formulare alcune considerazioni.

In primo luogo si richiama il principio generale stabilito dalle normative nazionali e comunitarie, secondo il quale la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

Da ciò discende l'obbligo che qualsiasi attività di gestione dei rifiuti debba essere preventivamente ed espressamente autorizzata (art. 23, punto 1, della Direttiva 2008/98/CE *Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente*).

Da quanto sopra emerge, conseguentemente, che è vietato, in assenza di espressa autorizzazione ottenuta dall'Autorità competente, l'esercizio di attività di gestione rifiuti in installazioni da parte di soggetti che non siano in possesso di specifico titolo.

Pertanto, qualora il titolare dell'autorizzazione comunichi all'autorità competente la volontà di volturazione del proprio titolo autorizzativo in capo ad altro soggetto, la prosecuzione dell'attività da parte di quest'ultimo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco LKUECV



sarà subordinata al rilascio del provvedimento autorizzativo in suo nome e all'adeguamento delle garanzie finanziarie da rilasciarsi da parte del volturario quale nuovo soggetto obbligato.

Al riguardo va infatti ricordato che l'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia non può che incombere sull'effettivo gestore dell'impianto.

Appare altresì utile rammentare gli obblighi correlati al rispetto degli artt. 188, 189 e 190, ovvero le norme fondamentali per la definizione della responsabilità della gestione dei rifiuti, che prevedono specifici doveri in capo ai soggetti (enti o imprese) autorizzati ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Il nuovo soggetto gestore dell'installazione è chiamato inoltre a dimostrare il possesso di alcuni requisiti in funzione del rilascio del provvedimento autorizzativo.

In proposito si sottolinea che, nelle more dell'emanazione da parte dello Stato dello specifico decreto di cui all'art. 195, punto 2, lett. g), del d.lgs.n. 152/2006, cioè della determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, questa Regione ha inteso mutuare alcune previsioni contenute nella disciplina riguardante l'iscrizione dell'impresa al Registro della Camera di Commercio richiedendo una dichiarazione, da parte dei soggetti che intendano subentrare alla gestione di un'installazione di gestione dei rifiuti, dalla quale emerga il possesso di requisiti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la capacità finanziaria.

In ragione di quanto esposto, se la norma (art. 29-*nonies*) prevede che la comunicazione della variazione della titolarità avvenga nella forma dell'autocertificazione, il formale rilascio del provvedimento di volturazione dell'autorizzazione può conseguire solo dopo una disamina da parte dell'autorità competente delle dichiarazioni rese, fermo restando quanto previsto in relazione ai controlli da effettuarsi a campione come previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Va pertanto sottolineato che la mera comunicazione presentata ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4, ancorché effettuata nelle forme dell'autocertificazione, essendo questa **finalizzata alla "volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale"**, **non costituisce di per sé sola, titolo affinché il soggetto subentrante (nuovo gestore) possa intraprendere da subito l'attività di gestione.**

Quanto detto, fino al rilascio del provvedimento autorizzativo espresso che dia conto, tra l'altro, della regolarità dello scambio di volontà tra le parti, come da autocertificazione della sussistenza di tutti i requisiti e delle condizioni per la regolare prosecuzione dell'attività da parte del volturario.

Si forniscono in tal senso indicazioni operative per la presentazione della comunicazione, di cui all'art. 29-*nonies*, c. 4, del d.lgs. n. 152/2006, da effettuarsi anche nelle forme dell'autocertificazione previste D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

1. comunicazione (anche congiunta) della variazione della titolarità da parte del vecchio e del nuovo gestore, da inviarsi entro trenta giorni dalla data della registrazione dell'atto che dà titolo alla cessione dell'attività (es. contratto di affitto, di cessione di ramo di azienda, ecc.);
2. autocertificazione del nuovo gestore della veridicità delle dichiarazioni attestanti quanto segue:
 - a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato;
 - b) disponibilità dell'area dell'installazione;
 - c) avvenuta presentazione delle Garanzie finanziarie a favore della Città Metropolitana, o delle Province,
 - d) possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del DM 120/2014;

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco LKUECV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- e) possesso dei requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del DM 120/2014;
 - f) eventuale iscrizione alla *white list* della Prefettura;
3. alle dichiarazioni di cui sopra va allegata la seguente documentazione:
- a) nominativo del responsabile tecnico dell'installazione e del responsabile dell'esecuzione del PMC (ove variati), con allegata copia dei relativi *curriculum vitae* e della documentazione che attesta l'accettazione dell'incarico oltre che di quella del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 4, del DM 120/2014 per quanto concerne il responsabile tecnico di cui alla DGRV n. 242/2010 per quanto concerne il responsabile dell'esecuzione del PMC;
 - b) fotocopia del documento di identità del dichiarante e/o dei dichiaranti.

In analogia con le altre previsioni relative alla durata dei tempi di istruttoria contenute nel medesimo articolo 29-*nonies*, si ritiene congruo fissare in giorni sessanta, dalla data di comunicazione della variazione della titolarità e della presentazione della documentazione di cui sopra, il termine ultimo entro il quale verrà rilasciato il provvedimento di volturazione (salvo motivata interruzione del medesimo termine da parte dell'autorità competente).

Va da sé che fino al rilascio del provvedimento di volturazione, il vecchio gestore si configura come l'unico soggetto responsabile della corretta attuazione di quanto previsto e disciplinato dall'AIA oggetto di volturazione.

Da ultimo si rammenta, in relazione alle dichiarazioni rese nelle forme dell'autocertificazione, quanto previsto dagli art. 75 (decadenza dei benefici) e 76 (norme penali), del D.P.R. 445/2000, qualora sia accertata, con le modalità di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R., la falsità della/e dichiarazione/i prodotta/e.

I presenti indirizzi operativi saranno pubblicati sul seguente sito *web* della Regione del Veneto.

<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/autorizzazione-integrata-ambientale>

IL DIRETTORE DI AREA
TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dott. Alessandro Benassi

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco LKUECV